



COMUNE DI MADIGNANO

Via Libertà, 22, 26020 Madignano CR
pec@pec.comune.madignano.cr.it
poliziale@comune.madignano.cr.it



**POLIZIA LOCALE
SERVIZIO ASSOCIATO**

Reg. n. 11/2020 Prot. 3603

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE SRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Dato atto che le amministrazioni comunali di Ripalta Arpina, di Madignano e di Crema hanno promosso l'iniziativa "Ciclabile per un giorno", che consiste nel creare un percorso ciclopedonale lungo la strada comunale che collega Crema con Ripalta Arpina, denominata anche Strada del Marzale, strada che per il suo alto valore naturalistico è oggetto di transito di numerosi pedoni e di biciclette soprattutto nei giorni festivi;

Considerato che la modifica temporanea della viabilità consiste nell'istituzione di un divieto di transito (con specifiche deroghe) con valenza tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo temporale tra Domenica 26 Luglio e Domenica 13 Settembre 2020, dalle ore 6.00 alle ore 17.00.

Dato atto che per quanto di competenza il divieto di transito a tutti i veicoli a motore, eccetto specifiche deroghe, interessa il tratto stradale di Via Crema che va dalla Loc. Ripalta Vecchia fino al confine con il Comune di Crema, e interessa il tratto stradale di Via Ripalta Arpina che dalla Loc. Ripalta Vecchia porta fino al confine con il Comune di Ripalta Arpina;

Considerato che è tuttavia necessario derogare al divieto di transito per i veicoli dei residenti nell'area oggetto di chiusura, per i veicoli degli agricoltori che devono accedere ai propri fondi, per i veicoli che devono accedere al cimitero di Ripalta Vecchia, a tutti i veicoli di Polizia e mezzi di soccorso, nonché ai veicoli debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale previa verifica della Polizia Locale.

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritenuto che per motivi di sicurezza si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra.

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

L'istituzione temporanea del divieto di transito a tutti i veicoli a motore per le esigenze ed i motivi di cui in premessa della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località: Madignano – Strada Comunale di collegamento tra il confine di Ripalta Arpina e il confine di Crema, identificata nella toponomastica con la Via Crema e la Via Ripalta Arpina.

Periodo di validità: orario 6.00 – 17.00 di tutti i giorni festivi ricadenti nel periodo temporale tra Domenica 26 Luglio e Domenica 13 Settembre 2020

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'apposizione della segnaletica stradale di riferimento.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è incaricato al rilascio delle autorizzazioni in deroga al divieto di transito di cui alla presente ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Sez. di Brescia); in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni. A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Commissario Capo Cattaneo Marco

Madignano li 18/07/2020

Il Comandante
Comm. Capo Cattaneo Marco

La presente Ordinanza è comunicata a:

- o Comando Carabinieri di Crema;
- o 118 Cremona
- o VVFF Cremona
- o Ufficio Tecnico Comunale di Madignano
- o Comune di Crema
- o Comune di Ripalta Arpina
- o Comando Associato Polizia Locale